

Infine, il decreto reca alcune disposizioni per migliorare l'attuazione della direttiva n. 97/66/CE attraverso mirate integrazioni al decreto legislativo n. 171 del 1998 in materia di tutela della vita privata nelle telecomunicazioni, anche a seguito di sollecitazioni della Commissione europea alla quale è stata data poi notizia delle utili soluzioni adottate.

Si segnalano, in particolare, le disposizioni che tendono a rendere effettivo l'uso delle modalità di pagamento alternative alla fatturazione, in modo da assicurare l'anonimato dell'utente, e quelle che hanno introdotto l'obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di informare adeguatamente il pubblico circa il servizio di identificazione della linea chiamante e di assicurare la disattivazione di tale servizio in relazione alle chiamate di emergenza.

Il processo di completamento della normativa in materia non si è ancora concluso, stante la prevista adozione entro il 31 dicembre 2002 del citato testo unico (su cui è impegnata una commissione di esperti istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica), il quale potrà introdurre ulteriori integrazioni ed eventuali modifiche di coordinamento o finalizzate alla migliore attuazione della vigente disciplina, anche nei settori, come quelli relativi alle attività giudiziarie e di polizia, sulle quali è avvertita l'esigenza di completare il percorso previsto dalle leggi-delega intervenute a decorrere dal 1996.

## 2

## Altre attività normative

Nei mesi conclusivi della XIII legislatura e in questo primo scorcio della XIV, altri provvedimenti normativi hanno riguardato aspetti d'interesse, anche indiretto, per la materia del trattamento dei dati personali. Si segnalano i più rilevanti:

a) la legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — *Legge comunitaria 2001*), che prevede l'attuazione di quattro direttive comunitarie di possibile rilievo per la protezione dei dati personali: la direttiva sul commercio elettronico, la direttiva sulla moneta elettronica, quella sul divieto di discriminazione per motivi di razza o etnia e la direttiva sull'assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile da circolazione di autoveicoli. Il testo approvato, inoltre, contiene disposizioni in materia di televendite e di trasmissioni televisive, che prevedono anche particolari forme di tutela per i minori;

b) la legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di *diritto di voto dei cittadini all'estero*, il cui art. 5 realizza l'elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, mediante unificazione dei dati contenuti nell'A.I.R.E. e negli schedari consolari;

c) il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro: provvedimento sul c.d. "rientro dei capitali dall'estero"*), il cui articolo 13 reca disposizioni in ordine ad una dichiarazione riservata da rendere ai competenti uffici;

d) la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione sul turismo, il cui articolo 8 apporta alcune modifiche all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) in materia di "*schedine d'albergo*". Il testo in vigore prima della modifica apportata dalla legge n. 135/2001 prevedeva che le schede fossero conservate per dodici mesi nella struttura ricettiva, a disposizione degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, e che ne fosse trasmessa copia giornalmente agli uffici di p.s. anche con mezzi telematici. Il testo novellato prevede, invece, che il gestore comunichi all'autorità le generalità degli alloggiati mediante consegna di copia di scheda o, in alternativa, i dati nominativi delle predette schede mediante la loro comunicazione in via informatica o telematica, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Il testo non reca disposizioni specifiche sulle modalità e sui limiti del trattamento dei dati personali acquisiti dagli organi di polizia, diversamente da quanto previsto nella versione approvata dal Senato;

e) il decreto ministeriale 2 febbraio 2001, relativo alla descrizione dei tipi e delle caratteristiche, nonché alle modalità di installazione e di uso dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici destinati al *controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare* previsti dagli articoli 275-bis c.p.p. e 47-ter, comma 4-bis, della l. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. "bracciale elettronico"). L'art. 4 del decreto, relativo al trattamento dei dati personali, prevede che l'applicazione dei mezzi e degli strumenti avvenga nel rispetto della dignità dell'interessato, che sia delimitato il tempo di conservazione dei dati e che siano individuate le persone legittimate a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 15 della legge n. 675/1996.

## 3

## Iniziative legislative

L'Autorità ha seguito i lavori relativi ad altre iniziative parlamentari rilevanti per la tematica della protezione dei dati personali.

Tra le più importanti occorre ricordare:

a) il disegno di legge sulle *notifiche degli atti del processo* e sulle *notifiche e comunicazioni in sede amministrativa*, di iniziativa del sen. Caruso (AS 556), analogo a quello approvato da un ramo del Parlamento nella XIII legislatura (cfr. *Relazione 2000*, par. 17, p. 27). Il disegno mira ad aggiornare la disciplina di queste materie in relazione ai vigenti principi in tema di diritti della personalità e contiene alcune disposizioni che recepiscono, nella sostanza, anche alcune indicazioni formulate dall'Autorità;

b) talune proposte di legge sul *contrasto alla pedofilia*, in discussione presso la Commissione giustizia della Camera (AC 311 ed abb.) Nel corso dei relativi lavori sono state richiamate alcune mozioni approvate dalla Camera nel novembre scorso, nonché il parere espresso dalla medesima Commissione sullo schema di decreto delegato in materia di protezione dei dati personali (cfr. par. 1), nei quali si chiede al Governo di predisporre strumenti normativi per disciplinare l'obbligo dei *provider* di conservare per un certo tempo i *log-file* a fini di giustizia. In collegamento con i lavori della Commissione giustizia si muove l'indagine conoscitiva in materia di tutela dei minori presso la Commissione bicamerale per l'infanzia. A quest'ultima, il Garante ha inviato una nota informativa nella quale, fra l'altro, si sono espresse perplessità circa la raccolta generalizzata di informazioni (*log-file*) e la loro conservazione per tempi lunghi, tenuto conto anche della loro presumibile relativa efficacia a fini di prevenzione e repressione degli illeciti;

c) un disegno di legge in materia di uso dei *dati contenuti nei registri immobiliari* (AS 512), in discussione presso la Commissione giustizia del Senato. Il 7 febbraio u.s. vi è stata un'audizione informale del Garante sulla materia — con specifico riferimento alla Raccomandazione (91) 10 del Consiglio d'Europa, da attuare ai sensi del recente decreto legislativo n. 467/2001 — nella quale si è sottolineata l'importanza di un lavoro di approfondimento preliminare che consenta di perfezionare i testi normativi in linea con i principi in materia di protezione dei dati personali. L'audizione si è rivelata proficua e l'Autorità si è dichiarata disponibile per analoghe forme di collaborazione con il Parlamento riferite ad altre iniziative normative;

d) un disegno di legge del Governo che disciplina l'*esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da gravi infermità* (AS 236). L'Autorità ha fornito al Ministero dell'interno, su richiesta, alcune indicazioni per la presentazione di emendamenti finalizzati ad una più elevata tutela della riservatezza degli interessati. Le novità sono state recepite dal Ministero ed accolte dalla competente commissione parlamentare;

e) la riforma della disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emoderivati (attualmente contenuta nella legge 4 maggio 1990, n. 107), esaminata dalla Commissione igiene e sanità del Senato. La materia presenta aspetti che riguardano anche la protezione dei dati personali. Le attività concernenti le *trasfusioni di sangue umano* svolte in ambito sanitario possono infatti comportare il trattamento di dati sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute delle persone, donatori di sangue o soggetti a emotrasfusioni e sono ricomprese, in base al d.lg. n. 135 del 1999, fra quelle di *rilevante interesse pubblico* per le quali è consentito ai soggetti pubblici l'uso dei dati personali sullo stato di salute degli interessati (art. 17, comma 1, lett. g), d.lg. n. 135/1999);

f) il disegno di legge di ratifica della *Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale* (AC 2372), esaminato presso le Commissioni giustizia ed esteri della Camera. Il Governo ha recepito le indicazioni fornite dal Garante per una efficace protezione dei dati personali trattati;

g) un disegno di legge "collegato" con la legge 27 dicembre 2001, n. 459 sul voto degli italiani all'estero, che tende a modificare le modalità di *rilevazione dei cittadini* residenti all'estero, nell'ambito del quale si pre-

vedono flussi di dati in via informatica fra diversi soggetti istituzionali (AS 470).

Sono stati inoltre seguiti i lavori relativi ad alcune indagini conoscitive su altre tematiche d'interesse. Oltre a quella in materia di tutela dell'infanzia cui si è fatto cenno, vanno ricordate:

- l'*indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea*, presso le competenti commissioni della Camera e del Senato, riguardante, fra l'altro, anche l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea adottata a Nizza nel 2000;

- l'*indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni apportate al Titolo V della Parte II della Costituzione dalla legge n. 3/2001 sul federalismo*, nell'ambito della quale è stata svolta in data 30 ottobre 2001 l'audizione del Presidente dell'Autorità, prof. Rodotà.

## 4

L'attività consultiva del Garante sugli atti del  
Governò

L'art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro debbano consultare il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere in materia di protezione di dati personali.

In relazione a tale attribuzione, nel corso dell'anno (nonostante l'intervallo connesso al rinnovo delle Camere) sono pervenute al Garante varie richieste di parere.

Fra gli atti consultivi adottati si segnalano, in particolare, quelli riguardanti:

a) il decreto recante regole procedurali per la tenuta dei *registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia* (decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001);

b) il regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sull'istituzione del *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso* (d.P.R. 28 maggio 2001, n. 284);

c) l'approvazione dei modelli di *scheda anagrafica e professionale del lavoratore*, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 (decreti ministeriali 30 maggio 2001);

d) il regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di *infermità da causa di servizio, pensione privilegiata ed equo indennizzo*, adottato ai sensi della l. 340/2000 all. A, n. 63. In base alle indicazioni fornite dall'Autorità, l'art. 4 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 reca disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e in particolare di quelli riguardanti lo stato di salute;

e) il decreto concernente il regolamento sul funzionamento dell'*archivio informatizzato degli assegni bancari e postali* (decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458);

f) il regolamento riguardante la redazione della *documentazione caratteristica del personale appartenente all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica* (parere del 24 aprile 2001);

g) il regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di *procedure ad evidenza pubblica attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione* per l'approvvigionamento di beni e servizi, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 4, l. 340/2000 (parere del 14 giugno 2001);

h) il decreto per l'aggiornamento del d.P.C.M. 8 febbraio 1999 recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale dei *documenti informatici* ai sensi dell'art. 8, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

i) il d.P.R. concernente l'istituzione del *sistema di comunicazione degli enti locali*, ai sensi degli artt. 3, comma 153, l. n. 662/1996 e 9 d.l. n. 557/1993 (parere del 27 giugno 2001);

l) l'adeguamento da parte dei soggetti pubblici all'art. 5 del d.lg. n. 135 del 1999 in ordine all'adozione delle disposizioni regolamentari in materia di *trattamenti di dati sensibili nella pubblica amministrazione* (parere del 17 gennaio 2002);

m) il regolamento (decreto 13 dicembre 2001, n. 489, in *G.U.* del 12 aprile 2002) concernente l'integrazione delle norme relative alla *vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico* (parere del 15 giugno 2001).

A fronte dei diversi pareri richiesti ed espressi, si deve però segnalare nuovamente il problema della mancata consultazione del Garante che si è verificato in altre occasioni, in particolare nella decorsa legislatura. Ciò sebbene il Garante abbia in passato rappresentato il persistere di varie omissioni dei ministeri nel consultare questa Autorità, evidenziando più volte che i provvedimenti adottati in assenza del parere sono viziati ed annullabili per violazione di legge.

Fra i casi più rilevanti di mancata consultazione vanno fra gli altri menzionati:

- a) il regolamento di *attuazione delle direttive nn. 97/51/CE e 98/10/CE*, in materia di telecomunicazioni (d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, contenente disposizioni anche in materia di elenchi telefonici);
- b) il regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle *borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità*, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo (d.P.R. 14 marzo 2001, n. 318);
- c) il decreto riguardante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul *diritto agli studi universitari*, a norma dell'art. 4 l. 2 dicembre 1991, n. 390 (d.P.C.M. 9 aprile 2001);
- d) il regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del *diritto annuale versato dalle imprese alle camere di commercio*, ai sensi dell'art. 17 l. 23 dicembre 1999, n. 488 (decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359);
- e) il regolamento recante norme in materia di agevolazioni relativamente all'*attribuzione del codice fiscale ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti all'estero*, ai sensi dell'art. 14 l. 27 luglio 2000, n. 212 (decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2001, n. 281);
- f) il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad *autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico in materia di pubblica sicurezza*, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311);
- g) il decreto per l'individuazione di *dati sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma* destinati all'anagrafe nazionale degli studenti universitari (decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 30 maggio 2001) in ordine al quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo l'adozione del provvedimento, ha richiesto al Garante eventuali pareri circa la congruità del sistema informativo adottato rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali e si è dichiarato ora disponibile a porre rimedio al vizio incorso nella procedura;
- h) il regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del *servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate* per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali (d.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404). Analoghe tematiche, oggetto di provvedimenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, non sono stati sottoposti a previo parere (v., in particolare, dd. 12 dicembre 2001 e 15 marzo 2002, in *G.U.* 20 e 22 dicembre 2001 nn. 295 e 297 e 27 marzo 2002, n. 73, in tema di *voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili, registrazione telematica dei contratti di locazione* e di affitto di beni immobili e dei dati concernenti *erogazioni liberali per progetti culturali*);
- i) il decreto di approvazione del modello di dichiarazione di *emersione del lavoro irregolare*, delle relative istruzioni, nonché delle modalità di presentazione (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 novembre 2001);
- l) il regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli *elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri a fini previdenziali* (d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 476).

# Pubblica amministrazione

## 5

### Profili generali

Con riguardo al trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni, anche nell'anno 2001 è rimasto aperto il delicato problema dell'attuazione, ancora largamente incompleta, delle disposizioni del d.lg. n. 135/1999 relative al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici.

L'anno trascorso è stato caratterizzato anche dalle operazioni di censimento della popolazione che hanno impegnato tutti i comuni italiani, con conseguenti risvolti anche di carattere organizzativo per molte amministrazioni — specie locali — chiamate ad affrontare vari profili di protezione dei dati personali.

Su tali operazioni il Garante è intervenuto fornendo diverse indicazioni in una fase preventiva. Ha ricevuto successivamente segnalazioni e quesiti da parte di cittadini ed ha avviato un ciclo di ispezioni volto a verificare lo stato di attuazione delle prescrizioni in materia di tutela della riservatezza.

L'attività svolta in relazione al censimento ha costituito anche l'occasione per verificare il grado di acquisizione dei principi in materia di protezione dei dati personali da parte delle amministrazioni locali.

Tale verifica, unitamente alla valutazione del contenuto dei numerosi quesiti pervenuti, ha confermato la percezione che in diversi uffici pubblici manchi ancora un'adeguata comprensione delle regole introdotte dalla legge n. 675/1996 e degli effetti che le stesse comportano sul modo di amministrare.

Manca a tutt'oggi, come si è evidenziato anche nella relazione per il 2000, una visione di insieme dei problemi.

Viene poi privilegiato, a volte, un approccio di tutela meramente formale che porta peraltro a burocratizzare inutilmente le garanzie e gli adempimenti posti a tutela dei diritti delle persone e della sicurezza delle informazioni, senza alcun beneficio per gli interessati.

È sicuramente necessario, quindi, un miglioramento dei rapporti fra amministrazione e cittadino sul piano della tutela dei diritti della personalità.

## 6

## Informazioni sensibili e altri dati particolari

Il d.lg. n. 135/1999 ha introdotto una nuova opportunità in termini di trasparenza, attraverso cui i soggetti pubblici possono trattare lecitamente dati sensibili e informazioni di tipo giudiziario.

Accanto all'originaria previsione dell'art. 22, comma 3, l. n. 675/1996, secondo la quale i trattamenti di dati sensibili sono consentiti solo se autorizzati da un'«*espressa norma di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità d'interesse pubblico perseguite*», il decreto del 1999 ha infatti previsto una seconda soluzione che presuppone un ruolo più diretto delle amministrazioni interessate al trattamento.

In particolare, l'art. 5 del d.lg. n. 135, modificando il citato art. 22, ha stabilito che, laddove la legge o, in via transitoria, il Garante, abbiano individuato determinate rilevanti finalità d'interesse pubblico perseguite con un determinato trattamento, i soggetti pubblici possono utilizzare i dati dopo avere, però, previamente individuato e reso noti, «secondo i rispettivi ordinamenti», i tipi di dati e di operazioni di trattamento eseguibili.

Anche nell'anno 2001, gli atti adottati in tal senso dalle amministrazioni sono risultati, purtroppo, in numero assolutamente esiguo e non-privi di gravi difetti, lacune ed errori, tanto da giustificare la considerazione che varie disposizioni del d.lg. n. 135/1999 sono rimaste sostanzialmente inapplicate e che diversi trattamenti di dati personali effettuati in ambito pubblico sono proseguiti in modo illecito, dal punto di vista formale e sostanziale.

L'adozione degli atti diretti ad individuare e rendere noti i tipi di dati e di operazioni effettuabili non è sempre avvenuta, poi, consultando preventivamente il Garante, come dovuto per legge, il che ha determinato ulteriori ripercussioni sulla loro validità.

Le rare ipotesi in cui è stato richiesto il parere su schemi di regolamento hanno invece consentito a questa Autorità di fornire alcune indicazioni che contengono utili riferimenti anche per altre amministrazioni (v. da ultimo il regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di infermità da causa di servizio, pensione privilegiata ed equo indennizzo: d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461).

L'estensione del fenomeno della mancata attuazione del d.lg. n. 135, che è tale da esporre il nostro Paese a rischi di gravi violazioni della disciplina comunitaria, ha indotto il Garante a segnalare nuovamente al Governo, in data 17 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. m), della legge n. 675/1996, la necessità di adottare ogni opportuna iniziativa affinché il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei diversi soggetti pubblici si conformi alle disposizioni vigenti. Con la medesima segnalazione, sono state inoltre enunciate alcune linee-guida alle quali le pubbliche amministrazioni devono uniformarsi nella predisposizione degli atti (in *Bollettino* n. 24, p. 40).

Quanto ai contenuti, il Garante ha ribadito che l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento non rappresenta un adempimento formale di mera ricognizione e legittimazione di prassi esistenti. Presuppone piuttosto una selezione sul piano normativo di una serie di attività, al fine di attuare i principi vincolanti affermati dal d.lg. n. 135/1999 con effetti innovativi sui trattamenti già svolti.

È quindi necessaria una ricognizione scrupolosa di tutte le attività materiali che ciascun soggetto pubblico intende proseguire in relazione alle rilevanti finalità di interesse pubblico già individuate. Occorre poi una valutazione organica della stretta pertinenza e necessità dei dati personali e delle operazioni rispetto alle finalità medesime (art. 22, comma 3-bis).

La pubblicità che per legge deve essere data a tali provvedimenti, secondo i vari ordinamenti, deve inoltre



porre il cittadino in condizione di conoscere, con un apprezzabile grado di chiarezza, con quali modalità sono utilizzate delicate informazioni che ai sensi della direttiva comunitaria in materia non dovrebbero essere trattate in linea di principio.

Al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni, l'Autorità ha peraltro allegato al citato provvedimento un prospetto schematico da utilizzare come possibile base per la rilevazione delle attività svolte. In proposito, ha anche evidenziato che i dati personali trattati devono essere indicati dalle amministrazioni solo per categorie (es. dati sulla salute; vita sessuale; ecc.), senza, quindi, un eccessivo grado di dettaglio, operando tale ricognizione sulla base del presupposto che le tipologie di dati non così individuate e rese pubbliche non possono essere utilizzate.

Relativamente alla forma che tali provvedimenti promossi dalle amministrazioni pubbliche devono assumere, il Garante ha ribadito quanto affermato in altre circostanze e cioè che deve trattarsi di atti di natura regolamentare e non meramente amministrativa. Ciò trova conferma anche nel fatto che il d.lg. n. 282/1999 ha demandato tale compito, relativamente ai trattamenti di dati in ambito sanitario, proprio ad un regolamento del Ministro della salute. Se si opinasse diversamente, si giungerebbe del resto all'incongrua conclusione che operazioni come la comunicazione e la diffusione continuerebbero a presupporre una previa norma di legge o di regolamento quando sono effettuate su dati "comuni" (art. 27, commi 2 e 3, l. n. 675/1996), mentre verrebbero ad essere paradossalmente legittimate da atti di minor rilievo benché riguardanti la delicata area delle informazioni sensibili o di tipo giudiziario.

La forma regolamentare, poi, in ragione del particolare e più adeguato procedimento di formazione (interno ed esterno ai soggetti pubblici) assicura all'atto-regolamento una maggiore stabilità.

Il Garante, fermo restando il diritto dei cittadini di far valere i propri diritti nelle competenti sedi, anche in relazione agli eventuali danni subiti, si è da ultimo riservato, in presenza di accertate violazioni della disciplina in materia, di adottare specifici provvedimenti di blocco o divieto del trattamento.

Tuttavia, consapevole delle difficoltà che può comportare tale disciplina integrativa di dati sensibili, l'Autorità ha anche intrapreso forme di collaborazione con gli organismi rappresentativi delle autonomie locali, cui si accennerà nel paragrafo dedicato a questo tema (par. 12).

La necessità di prevedere le predette garanzie in riferimento ai tipi di dati e di operazioni eseguibili si è configurato in termini parzialmente differenti nei riguardi degli organismi sanitari pubblici: l'art. 2, comma 1, del citato d.lg. n. 282/1999 ha infatti affidato tale compito ad uno specifico decreto del Ministro della salute (da adottarsi sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed il Garante), che è stato previsto per permettere una disciplina uniforme del settore.

Le riunioni dell'apposito gruppo di lavoro, interrottesi con la legislatura, sono riprese — anche a seguito di diverse sollecitazioni — ma non sono giunte a compimento.

La mancata emanazione del decreto spiega effetti negativi in uno dei settori più delicati di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali. Oltre a privare i cittadini di importanti garanzie a tutela dei propri diritti fondamentali, costringe vari organismi sanitari a sollecitare più volte il consenso a milioni di cittadini, o ad ometterne la richiesta agli interessati, sebbene tale adempimento potrebbe essere estremamente semplificato proprio con le procedure previste dalla legge e che attendono di essere attuate con il decreto.

Sempre in materia di dati sanitari va segnalato il rilascio da parte del Garante della nuova autorizzazione generale n. 2/2002 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che trova parziale applicazione anche in ambito pubblico, con poche modifiche sostanziali rispetto a quella adottata in precedenza.

Per quanto concerne i dati a carattere giudiziario, il loro trattamento resta al momento regolato principalmente dall'art. 24 della legge n. 675/1996, il quale non prevede una disciplina differenziata fra soggetti pubblici e privati e stabilisce che il trattamento medesimo possa aver luogo solo se autorizzato da un'espressa norma di legge o da un provvedimento del Garante dal quale risultino le rilevanti finalità d'interesse pubblico perse-

guita dal trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

L'art. 5 del d.lg. n. 135/1999 (come modificato dall'art. 15 del d.lg. n. 281/1999) ha previsto anche per tali dati la possibilità per le amministrazioni pubbliche di specificare i tipi di informazioni utilizzabili e di operazioni eseguibili in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico ivi indicate.

Tali rilevazioni hanno però incontrato i problemi appena ricordati a proposito dei dati sensibili. Anche in questo caso necessita, pertanto, una rapida emanazione dei regolamenti attuativi da parte di tutte le amministrazioni interessate.

Il Garante ha autorizzato detti trattamenti, come già in passato con l'autorizzazione n. 7 (rinnovata ora con scadenza al 30 giugno 2003) rilasciata a favore di soggetti privati e anche pubblici, in relazione ad alcune ulteriori rilevanti finalità di interesse pubblico.

Su un piano più specifico, sempre con riferimento al trattamento di dati giudiziari, merita di essere menzionata la richiesta presentata al Garante nel 2001 da parte di un'amministrazione comunale che chiedeva di essere autorizzata a trattare tali tipi di dati in relazione alle attività di predisposizione e di aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari di cui alla legge n. 287/1951, ritenendo che le stesse non fossero comprese nel d.lg. n. 135/1999 o in altri atti autorizzatori del Garante.

Dette attività non risultavano specificamente menzionate in nessuno di tali provvedimenti, ma l'Autorità ha rilevato (v. nota del 30 luglio 2001) che, secondo l'art. 11 della menzionata legge n. 287, l'ufficio di giudice popolare "è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive" e che il trattamento dei dati a carattere giudiziario poteva pertanto intendersi autorizzato in termini generali in quanto riconducibile alle attività di rilevante interesse pubblico "dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo..." (art. 8, comma 1, d.lg. n. 135/1999).

Va infine ricordata, anche in questa sede, l'introduzione dell'istituto del *prior checking*. Il decreto legislativo n. 467/2001 ha previsto che il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili ed a carattere giudiziario, qualora presenti rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che esso può determinare, è ammesso solo se è effettuato nel rispetto di specifici accorgimenti e misure a garanzia dell'interessato.

Tali cautele potrebbero essere quindi prescritte dal Garante anche nell'ambito di eventuali trattamenti effettuati da soggetti pubblici, sulla base dei principi sanciti dalla legge e nell'ambito di una verifica precedente all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.

## 7

## Trasparenza dell'attività amministrativa

Nelle relazioni annuali presentate negli anni precedenti è stato più volte evidenziato che la normativa sulla tutela dei dati personali non può essere interpretata in una prospettiva di riduzione indiscriminata della trasparenza amministrativa e, in particolare, di quella che ne costituisce la sua più frequente forma di applicazione: il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Rimandando al successivo paragrafo una disamina di alcuni aspetti relativi al diritto d'accesso, si intende dar conto di alcune indicazioni di questa Autorità che nell'anno preso in considerazione hanno offerto, in diversi casi; una chiave di lettura nel delicato bilanciamento (tra diritto di accesso ex art. 13 l. n. 675/1996 e diritto di accesso ex l. n. 241/1990) fra esigenze di trasparenza e tutela della riservatezza.

In particolare preme richiamare l'attenzione, come già fatto nella *Relazione 2000*, sull'incidenza che un diverso diritto di accesso, quale quello introdotto dall'art. 13 della legge n. 675/1996, ha avuto in termini di maggiore trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Quest'ultima disposizione consente all'interessato di accedere a singole informazioni personali che lo riguardano (anziché a documenti), con modalità tendenzialmente diverse da quelle previste dalla legge n. 241/1990 (visione e copia). Nonostante tale più specifica area di informazioni conoscibili, l'esercizio di questo nuovo diritto da parte degli interessati ha contribuito anch'esso ad una maggiore "apertura" e trasparenza della pubblica amministrazione: si pensi, ad esempio, agli effetti che esso ha avuto nei riguardi della conoscenza delle valutazioni operate sui dipendenti (v. *Prov. 2* giugno 1999; sul punto v., *amplius*, par. 22).

Le esigenze di trasparenza delle attività pubbliche sono venute nuovamente in evidenza in diverse situazioni nel corso del 2001, anche in riferimento, ad esempio, alle attività dei consigli comunali e, in particolare, alla possibilità che le riunioni consiliari siano riprese da strumenti audiovisivi, specie quando vi sia il rischio che vengano divulgati dati sensibili.

Al riguardo si è rilevato che l'art. 8 del d.lg. n. 135/1999 consente alle amministrazioni pubbliche di trattare taluni dati di carattere sensibile (quali ad esempio quelli desumibili da opinioni espresse dai consiglieri nell'ambito delle sedute), nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale e fermo restando il divieto posto dall'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996 di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Gli articoli 10 e 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lg. n. 267/2000) garantiscono, poi, espressamente un regime di pubblicità degli atti e delle sedute del consiglio comunale, rinviando ad un regolamento l'introduzione di eventuali limiti al regime di pubblicità sopra descritto.

Tale tipo di regolamento può costituire la sede idonea per disciplinare le modalità e i limiti di pubblicità delle sedute consiliari, ivi comprese le riprese televisive, nonché per indicare, eventualmente, le procedure attraverso le quali disporre volta per volta determinate limitazioni (v. *Prov. 17* gennaio 2002). Ciò al fine di assicurare, con riferimento ad alcune informazioni particolarmente "delicate", i diritti della personalità e la dignità dei soggetti presenti alla seduta o che siano oggetto del relativo dibattito.

Invero, rispondendo al quesito di un Comune, il Garante ha affermato che la diffusione delle immagini delle sedute comunali da parte della televisione locale deve ritenersi in generale consentita — anche al di fuori dell'ambito locale ed anche nel caso in cui ad esse vengano aggiunte le opinioni e i commenti del giornalista — sulla base di quanto disposto dall'art. 25 della legge 675/1996 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. Ciò purché i presenti siano stati debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini. In ogni caso, devono essere

fatte salve le necessarie cautele per prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, quali quelli relativi alle condizioni di salute (v. *Newsletter* 11-13 marzo 2002, in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Il tema è stato anche affrontato, sotto ulteriori profili, con la pronuncia del 28 maggio 2001, con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito al problema della diffusione via Internet, tramite *webcam* riprodottrici anche del sonoro, di avvenimenti caratterizzati dal tratto della pubblicità, quali le conferenze stampa o lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il consiglio comunale.

L'Autorità ha avuto modo di puntualizzare che simili fattispecie non pongono particolari problemi dal punto di vista del rispetto delle prescrizioni contenute nella l. n. 675/1996, a patto di osservare alcune cautele. In particolare, occorrerà anzitutto informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso l'affissione di avvisi chiari e sintetici e, per i dati sensibili, osservare rigorosamente il principio di stretta necessità di cui all'art. 8 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, evitando in ogni caso, come si è detto, di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Al contrario, l'uso di simili strumenti risulta non ammissibile sia con riferimento alle riunioni di organi che, in base a leggi o regolamenti, non sono aperte al pubblico (quali ad esempio le riunioni della giunta municipale o di varie commissioni), sia per quanto concerne il ricevimento del pubblico e l'ordinaria attività degli uffici, posto che le pur irrinunciabili finalità di trasparenza non possono essere perseguite imponendo a ciascun cittadino un obbligo di diffondere la propria immagine durante i colloqui con il sindaco o con un altro rappresentante comunale o, addirittura, di rivelare al pubblico il contenuto della conversazione che può riguardare peraltro delicati aspetti personali o familiari. Senza dimenticare, naturalmente, che la riproduzione stabile di immagini può comportare anche un controllo a distanza della qualità o quantità del lavoro dei dipendenti comunali, comunque vietato in base allo Statuto dei lavoratori.

In tema di trasparenza l'Autorità è pervenuta a conclusioni analoghe a quelle complessivamente evidenziate in questo paragrafo affrontando alcuni profili relativi alla pubblicità dei dati relativi agli iscritti negli albi professionali, sui quali si sofferma il par. 31.

Va segnalato da ultimo che l'Autorità ha rappresentato il quadro attuale della normativa italiana in materia di conoscibilità dei dati relativi agli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, quale elemento di comparazione da utilizzare, assieme a quello riferito ad altri Paesi, nell'ambito della pronuncia pregiudiziale sollecitata alla Corte di giustizia delle comunità europee in riferimento alla direttiva n. 95/46/CE del 1995 (nota del 13 aprile 2001: fattispecie in tema di conoscibilità dei compensi corrisposti a dipendenti pubblici e di imprese che perseguono un pubblico interesse, se superiori ad una certa soglia).

## 8

## Accesso ai documenti amministrativi

L'Autorità ha continuato ad occuparsi, nel corso dell'anno, del rapporto tra la normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e le disposizioni che tutelano il diritto alla riservatezza dei dati personali, anche con riferimento al diritto riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali di accedere agli atti e ai documenti detenuti presso le rispettive amministrazioni locali (legge n. 241/1990 e art. 43 d.lg. n. 267/2000).

Trattasi di un tema delicato e complesso sul quale dottrina e giurisprudenza dibattono da tempo, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della legge n. 675/1996 e del d.lg. n. 135/1999 (per una sintetica ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali v. *Relazione 2000*, p. 9).

Il Consiglio di Stato ha tra l'altro sostenuto, sulla base di un'interpretazione dei commi 1 e 2 del citato art. 16 del d.lg. n. 135/1999, la sussistenza di un'autonoma previsione normativa in materia di accesso ai dati sulla salute e sulla vita sessuale (C.d.S. Sez. VI, n. 1882/2001). Secondo tale impostazione, il legislatore del 1999 avrebbe consentito il trattamento dei dati sensibili diversi da quelli sulla salute e sulla vita sessuale, mentre avrebbe condizionato l'accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sulla salute e sulla vita sessuale ad un giudizio comparativo tra il diritto da far valere e il diritto alla riservatezza dell'interessato. Il Consiglio di Stato ha inoltre sostenuto che tale valutazione deve essere effettuata in concreto, "in modo da evitare il rischio di soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala gerarchica dei diritti in contesa".

Il Garante aveva rilevato già, sin dai primi mesi della propria attività, che la legge n. 675/1996 non ha abrogato la normativa a tutela della trasparenza e dell'accesso agli atti della pubblica amministrazione (art. 43, comma 2, l. n. 675/1996), affermando che l'esistenza di una specifica normativa sulla protezione dei dati personali non può essere invocata per negare o limitare il diritto di accesso e che spetta all'amministrazione destinataria della richiesta valutare in concreto la sussistenza delle condizioni per accedere ai documenti amministrativi previste dalla legge (artt. 22 e ss. l. n. 241/1990; art. 2 d.P.R. n. 352/1992; art. 43 d.lg. n. 267/2000).

Tra i numerosi atti e provvedimenti adottati nel corso dell'anno, con i quali è stato confermato l'orientamento sinteticamente richiamato, si citano, a titolo meramente esemplificativo, il parere espresso a favore del Ministero dei trasporti e della navigazione (del 16 febbraio 2001) e quello reso alla Questura di Roma (del 4 settembre 2001).

Le suddette amministrazioni avevano chiesto un parere su due richieste di accesso loro pervenute, l'una relativa agli atti di una gara d'appalto e l'altra presentata da un avvocato della vedova di una guardia giurata deceduta durante una rapina, avente ad oggetto alcuni atti dell'ente di cui la vittima era dipendente.

In entrambi i pronunciamenti sono state fornite indicazioni utili per la risoluzione dei quesiti formulati, anche sotto il profilo dei limiti normativi al diritto di accesso, e ha specificato che le amministrazioni pubbliche, nel regolamentare le modalità di esercizio di tale diritto, possono definire casi di esclusione di tale diritto in conformità ai criteri normativi specificamente previsti (art. 24, comma 2, lett. *d*), l. n. 241/1990; art. 8, comma 5, lett. *d*), d.P.R. n. 352/1992).

In particolare, nel parere alla Questura di Roma si è ricordato che l'amministrazione destinataria della richiesta di accesso deve accertare la sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante e delle altre condizioni previste dalla normativa, anche alla luce delle recenti disposizioni in materia di indagini difensive secondo le quali il difensore può chiedere direttamente i documenti all'amministrazione che ha adottato il provvedimento o che lo detiene stabilmente.

Sul rapporto tra il diritto di conoscere solo i dati personali del richiedente e il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione il Garante è intervenuto anche nell'ambito di alcune decisioni su ricorsi presentati

*ex art. 29 della legge n. 675/1996 (cfr. Provv. 27 giugno 2001; 4 luglio 2001; 24 luglio 2001; 28 settembre 2001), con le quali sono stati nuovamente evidenziati alcuni dei caratteri distintivi dei due diritti, talora erroneamente ritenuti simili e riconosciuti a tutela delle medesime situazioni giuridiche soggettive.*

In proposito si è registrata una diffusa propensione da parte di soggetti richiedenti e di titolari di trattamenti in ambito pubblico e privato a confondere le distinte condizioni e il diverso ambito di applicazione delle due normative (l. n. 241/1990 e l. n. 675/1996).

Al riguardo il Garante, oltre a soffermarsi sui profili sostanziali delle questioni, ha posto in evidenza un discrimine procedurale, sottolineando che il valido esercizio del diritto tutelato dall'art. 13 della l. n. 675/1996 determina a carico del titolare o del responsabile del trattamento l'obbligo di confermare l'esistenza o meno delle informazioni relative all'interessato e di comunicarle a quest'ultimo senza ritardo, in forma intelligibile, estrapolandole, ove necessario, da archivi, banche dati, atti o documenti che le contengono. Diversamente da quanto previsto dalla normativa sull'accesso agli atti amministrativi, l'adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite l'esibizione e/o la consegna in copia della documentazione solo quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa e secondo le modalità prescritte dallo stesso art. 13 e dall'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998.

## 9

**Banche dati di rilevanti dimensioni  
e censimento della popolazione**

Come si è già sottolineato nelle due relazioni annuali precedenti, la materia della costituzione di grandi banche dati ha registrato di recente un forte sviluppo.

Il ricorso ad archivi di grandi dimensioni continua a presentare vantaggi sul piano dell'efficienza dell'attività amministrativa, per l'elevato numero di informazioni che vi sono detenute e per le più agevoli interconnessioni che possono operarsi.

Per altro verso, tale tendenza alimenta elementi di preoccupazione per i cittadini e induce l'Autorità a rivolgere una particolare attenzione al fenomeno, per valutare l'incidenza degli effetti delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali della personalità.

In questo quadro si affacciano all'orizzonte alcune prime iniziative in tema di *e-government*.

In proposito, su invito del Dipartimento del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, l'Ufficio del Garante ha collaborato — per gli aspetti di propria competenza — alla redazione di un bando per progetti di *e-government* che verranno presentati nel corso del 2002 ed ha assicurato la propria disponibilità per la loro successiva valutazione sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si è infatti avvertito il rischio che in alcuni programmi volti a migliorare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni possano risultare trascurati i profili della protezione dei dati, anche in ragione dell'insufficiente grado di "metabolizzazione" della normativa in materia.

Accanto a questo tipo di attività preventiva rispetto all'inizio dei trattamenti, l'Autorità, sempre con riferimento alla possibile creazione di grandi banche dati, ha prestato particolare attenzione al profilo inerente alle operazioni di censimento, con riguardo a varie fasi del suo svolgimento: da quella consultiva a quella di controllo delle procedure adottate.

Specifica attenzione è stata tra l'altro prestata alla raccolta delle informazioni relative all'appartenenza linguistica nelle province di Trento e Bolzano.

Con riguardo alla prima di queste indagini, tesa a determinare la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra residenti in quella provincia, l'Autorità, all'atto di rendere il prescritto parere, ha fornito precise indicazioni sul modello predisposto, ponendo l'accento sull'esigenza di rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza con riguardo ad alcune specifiche domande che evidenziavano con precisione il nominativo dell'intervistato e la sua data di nascita. Considerato, poi, che detta rilevazione era da considerarsi di carattere facoltativo per gli interessati, è stato chiesto agli enti competenti di specificare nei modelli che la mancata risposta non avrebbe comportato alcuna conseguenza.

In termini più generali, poi, è stata constatata la mancata previsione di tale rilevazione nel Programma statistico nazionale (PSN), richiesta dall'art. 6-*bis* del d.lg. n. 322/1989 introdotto dall'art. 11 del d.lg. n. 281/1999, e ne ha chiesto quindi l'integrazione.

Analogha inosservanza è stata registrata con riferimento all'indagine condotta nella provincia autonoma di Bolzano relativamente alla determinazione della consistenza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

Tale ultima rilevazione, per il suo carattere obbligatorio e generalizzato, ha già in passato sollevato forti preoccupazioni in larghi strati dell'opinione pubblica, che in quest'occasione sono state portate all'attenzione del Garante in particolare da un'associazione locale. Il sistema prevede infatti la raccolta, in occasione del censimento generale della popolazione, della dichiarazione di appartenenza linguistica di tutti i cittadini nella provincia di Bolzano, ivi compresi i minori a partire dai 14 anni. Le dichiarazioni sono state conservate presso i locali uffici giudiziari, anche per eventuale documentazione che potrebbe essere rilasciata all'interessato su sua richiesta, per essere presentata in determinate occasioni (partecipazione a concorsi pubblici, candidature alle elezioni, rapporti con le forze di polizia e la magistratura, ecc.).

Nell'esaminare contestualmente il reclamo presentato da un'associazione e un progetto di modifica della normativa vigente (art. 18 d.P.R. n. 752/1976), il Garante ha rilevato che la raccolta sistematica delle dichiarazioni di appartenenza linguistica di tutti i cittadini, a fronte di un utilizzo dei dati che si rivela spesso solo occasionale ed eventuale, si pone in contrasto con i principi della legge, della direttiva europea sulla *privacy* e della convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali.

Senza entrare nel merito del più ampio problema della c.d. proporzionale etnica, l'Autorità ha osservato come il quadro normativo internazionale, comunitario e nazionale di riferimento sia mutato rispetto al periodo nel quale è stato varato l'attuale meccanismo di raccolta e di utilizzazione delle informazioni sull'appartenenza linguistica. Alla luce di questi mutamenti, la raccolta sistematica di tali dichiarazioni non è risultata conforme ai principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento sanciti dalla normativa sulla *privacy*.

Anche considerando le garanzie attualmente introdotte nel sistema (consegna e conservazione delle dichiarazioni in busta chiusa, utilizzo solo a richiesta dell'interessato o per motivi di giustizia, ecc.), la gestione e la conservazione di un così alto numero di dati sensibili sono apparse quindi potenzialmente lesive del diritto alla riservatezza dei dichiaranti e comunque sproporzionate rispetto agli scopi perseguiti.

Quanto riscontrato dall'Autorità non ha ancora portato ad innovazioni sostanziali sul piano legislativo. Poco dopo il citato pronunciamento il Governo ha trasmesso all'Autorità due schemi normativi volti alla revisione dell'art. 18 del d.P.R. n. 752/1976, il primo dei quali ha stabilito, come principale innovazione al regime previgente, che la consegna e la custodia delle dichiarazioni di appartenenza linguistica vengano effettuate non più presso il tribunale competente per territorio, ma presso il comune di residenza o presso il commissariato del Governo, a scelta dell'interessato.

Tale nuova soluzione, ad avviso dell'Autorità, presenta diversi inconvenienti, quali, ad esempio quello di: *a*) spostare la custodia delle dichiarazioni presso strutture che possono essere meno organizzate dal punto di vista della sicurezza (si pensi ad esempio a piccoli comuni); *b*) rendere più difficile il controllo delle operazioni di distruzione; *c*) agevolare possibili forme di improprio "controllo indiretto" presso le amministrazioni locali, ove si potrebbero effettuare già autonome valutazioni prendendo spunto dalla scelta degli interessati di depositare o meno le dichiarazioni presso di esse; *d*) introdurre, per altro verso, difficoltà supplementari di ordine amministrativo e burocratico, ad esempio in caso di uso delle dichiarazioni per fini di giustizia (l'a.g. dovrà individuare preliminarmente dove venga detenuta la dichiarazione) o in caso di cambio di residenza.

La soluzione prefigurata dal Governo non ha inoltre preso in considerazione uno degli elementi in ordine al quale si era manifestata la preoccupazione del Garante, avendo l'Autorità richiamato l'attenzione anche sul più generale problema dell'effettiva necessità di provvedere ad una raccolta di molteplici dati di siffatto genere.

Ciò premesso, e considerato che uno schema era stato inviato al Garante dopo essere già stato approvato dal Consiglio dei ministri (v. d.lg. 18 gennaio 2002, n. 11, in *G.U.* 20 febbraio 2002, n. 43), l'Autorità ha potuto solo esprimere il proprio auspicio che le norme in parola vengano al più presto integrate e modificate nel senso indicato.

Ha manifestato al contempo l'esigenza di una attenta vigilanza affinché in sede applicativa sia posta sin d'ora la massima attenzione sull'attuazione delle misure di sicurezza e sulla prevenzione di ogni uso improprio dei dati detenuti.

Le medesime necessità di modifica ed integrazione del testo si sono rivelate anche con riferimento al secondo schema presentato all'Autorità, il quale è sembrato anch'esso allontanarsi dalle osservazioni a suo tempo formulate. A parte, infatti, la decisione di evitare la pubblicazione nelle graduatorie finali delle appartenenze ai diversi gruppi linguistici e la previsione di forme volte a ridurre la presentazione delle dichiarazioni in sede concorsuale, sono stati eliminati alcuni articoli della bozza precedente che pure avrebbero esercitato un effetto positivo su alcuni casi di applicazione concreta della normativa vigente.

Da ultimo, il Ministro per gli affari regionali ha formulato con nota del 24 aprile 2002, diretta all'Autorità, l'impegno a ricercare una nuova soluzione che possa riaffrontare il problema ed essere valutata positivamente sul piano che interessa la competenza del Garante, osservando la particolare procedura prevista per le modifiche alle norme di attuazione della regione a statuto speciale, regione nella quale, ha osservato il Ministro, le regole sulla *privacy* devono essere parimenti rispettate così come in tutto il Paese.

Il problema della possibile creazione di una grande banca dati sulla base dell'appartenenza etnico-linguistica si è presentato in altra sede con riguardo alla richiesta, rivolta da alcuni comuni ed associazioni della regione